



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2011 (08.11)
(OR. en)**

**16394/11
ADD 25**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0303 (NLE)**

**AMLAT 98
PESC 1389
WTO 387**

PROPOSTA

| | |
|----------------|---|
| Mittente: | Commissione europea |
| Data: | 26 ottobre 2011 |
| n. doc. Comm.: | COM(2011) 679 definitivo - ALLEGATO III |
| Oggetto: | Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra - ALLEGATO III |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 679 definitivo - ALLEGATO III



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2011
COM(2011) 679 definitivo

ALLEGATO

ALLEGATO III

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegato II – Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa

che accompagna il documento

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

ALLEGATO

ALLEGATO III

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegato II – Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa

che accompagna il documento

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegato II - Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa¹

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2 Requisiti generali

Articolo 3 Cumulo dell'origine

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

¹ Salvo indicazione specifica nel presente allegato, tutti i riferimenti agli articoli si intendono riferiti agli articoli del presente allegato.

| | |
|-------------|-----------------|
| Articolo 9 | Assortimenti |
| Articolo 10 | Elementi neutri |

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Articolo 11 | Principio di territorialità |
| Articolo 12 | Trasporto diretto |
| Articolo 13 | Esposizioni |

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

| | |
|-------------|--|
| Articolo 14 | Requisiti generali |
| Articolo 15 | Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 |
| Articolo 16 | Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 |
| Articolo 17 | Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 |
| Articolo 18 | Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza |
| Articolo 19 | Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura |
| Articolo 20 | Esportatore autorizzato |
| Articolo 21 | Validità della prova dell'origine |
| Articolo 22 | Presentazione della prova dell'origine |
| Articolo 23 | Importazione con spedizioni scaglionate |
| Articolo 24 | Esonero dalla prova dell'origine |
| Articolo 25 | Documenti giustificativi |
| Articolo 26 | Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi |
| Articolo 27 | Discordanze ed errori formali |
| Articolo 28 | Importi espressi in euro |

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Articolo 29 | Cooperazione amministrativa |
| Articolo 30 | Verifica della prova dell'origine |
| Articolo 31 | Risoluzione delle controversie |
| Articolo 32 | Sanzioni |
| Articolo 33 | Zone franche |

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

| | |
|-------------|----------------------------|
| Articolo 34 | Applicazione dell'allegato |
| Articolo 35 | Condizioni particolari |

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|-------------|---|
| Articolo 36 | Modifiche dell'allegato |
| Articolo 37 | Note esplicative |
| Articolo 38 | Disposizioni transitorie relative ai prodotti in transito o in deposito |
| Articolo 39 | Disposizioni transitorie ai fini del cumulo |

Elenco delle appendici

| | |
|---------------|---|
| Appendice 1: | Note introduttive all'allegato II |
| Appendice 2: | Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario |
| Appendice 2A: | Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario |
| Appendice 3: | Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1 |
| Appendice 4: | Dichiarazione su fattura |
| Appendice 5: | Termine per la presentazione di una dichiarazione su fattura o per il rimborso dei dazi di cui agli articoli 19, paragrafo 6, e 21, paragrafo 4, dell'allegato II, concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa |
| Appendice 6: | Importi di cui agli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 24, paragrafo 3, |

dell'allegato II, concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa

Dichiarazioni comuni (incluse alla fine dell'accordo)

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune concernente le deroghe

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa)

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine applicabili ai prodotti dei capitoli 61 e 62 del Sistema armonizzato

Dichiarazione comune concernente l'uso temporaneo di materiali non originari addizionali per i prodotti dei capitoli 61 e 62 del Sistema armonizzato

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente allegato:

- a) per "**capitoli**", "**voci**" e "**sottovoci**" si intendono i capitoli, le voci (codici a quattro cifre) e le sottovoci (codici a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato (SA);
- b) per "**classificato**" si intende un prodotto o un materiale classificato in una determinata voce;
- c) per "**autorità pubblica competente**" si intendono:

le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea;

per la Costa Rica, la *Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)*, o i suoi successori;

per El Salvador, il *Centro de Trámites de Exportación del Banco Central de Reserva (CENTREX/BCR)* per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, la verifica delle prove di origine per le esportazioni e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato; la *Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda* per la verifica delle prove di origine per le importazioni, o i loro successori;

per il Guatemala, la *Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía* per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, la concessione della qualifica di esportatore autorizzato e la verifica delle prove di origine, o i loro successori;

per l'Honduras, la *Dirección General de Integración Económica y Política Comercial de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio* per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, la concessione della qualifica di esportatore autorizzato e la verifica delle prove di origine, o i loro successori;

per il Nicaragua, il *Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)* per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, la verifica delle prove di origine per le esportazioni la concessione della qualifica di esportatore autorizzato; la *Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)* per la verifica delle prove di origine per le importazioni, o i loro successori;

per il Panama, il *Ministerio de Comercio e Industrias* per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1; la *Autoridad Nacional de Aduanas* per la verifica delle prove di origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato, o i loro successori;

- d) per "**spedizione**" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario od oggetto di un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura;
- e) per "**valore in dogana**" si intende il valore determinato conformemente all'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (nel seguito "accordo sulla valutazione in dogana");
- f) per "**prezzo franco fabbrica**" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate nel caso in cui il prodotto ottenuto sia esportato;
- g) per "**merci**" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- h) per "**fabbricazione**" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- i) per "**materiale**" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- j) per "**prodotto**" si intende il prodotto che è fabbricato, anche se è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- k) per "**valore dei materiali**" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte;
- l) per "**valore dei materiali originari**" si intende il valore di detti materiali come definito alla lettera k), *mutatis mutandis*.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2: Requisiti generali

1. Ai fini dell'applicazione del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo, i seguenti prodotti sono considerati originari dell'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4;
 - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai fini dell'applicazione del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo, i seguenti prodotti sono considerati originari dell'America centrale:

- a) i prodotti interamente ottenuti nell'America centrale ai sensi dell'articolo 4;
- b) i prodotti ottenuti nell'America centrale in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'America centrale di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 3: Cumulo dell'origine

1. I materiali originari dell'Unione europea sono considerati materiali originari dell'America centrale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché la lavorazione o la trasformazione consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6.
2. I materiali originari dell'America centrale sono considerati materiali originari dell'Unione europea quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché la lavorazione o la trasformazione consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali originari di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù o Venezuela sono considerati materiali originari dell'America centrale quando sono trasformati o incorporati in un prodotto ivi ottenuto².
4. Perché i prodotti di cui al paragrafo 3 acquisiscano il carattere di prodotti originari, non è necessario che i materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
 - a) la lavorazione o la trasformazione dei materiali effettuate nell'America centrale consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6;
 - b) i materiali siano originari di uno dei paesi elencati al paragrafo 3, in applicazioni di regole di origine identiche a quelle applicabili se tali materiali fossero esportati direttamente nell'Unione europea;
 - c) le disposizioni esistenti in vigore tra l'America centrale e gli altri paesi di cui al paragrafo 3 prevedano procedure adeguate di cooperazione amministrativa che assicurino la piena applicazione del presente paragrafo nonché la certificazione e la verifica dell'origine dei prodotti³.

² Nel caso in cui uno dei paesi elencati nel presente paragrafo non fruisca più di un trattamento tariffario preferenziale nel mercato dell'Unione europea, impedendo all'America centrale il cumulo dei materiali previsto dal presente articolo, l'Unione europea adotta tutte le misure compatibili con i propri obblighi nei riguardi dell'OMC per far sì che l'America centrale mantenga lo stesso livello di flessibilità cui ha diritto in forza dell'articolo 3. Quando riceve una richiesta di applicazione di questa disposizione, l'Unione europea informa sollecitamente le repubbliche interessate della parte America centrale delle misure adottate per assicurare il mantenimento delle possibilità di cumulo previste dal presente articolo.

³ Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono state rispettate e notificate all'Unione europea. Il riferimento della notifica è stato pubblicato il 29.5.2003 nella GU L 134, pag. 1.

5. Il carattere originario dei materiali esportati da uno dei paesi di cui al paragrafo 3 nell'America centrale per essere utilizzati in lavorazioni o trasformazioni successive è stabilito per mezzo di una prova dell'origine in base alla quale tali materiali potrebbero essere esportati direttamente nell'Unione europea.
6. La prova del carattere di prodotto originario acquisito ai termini del paragrafo 4 delle merci esportate nell'Unione europea è stabilita da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato o da una dichiarazione su fattura compilata nel paese esportatore in conformità alle disposizioni del titolo IV (Prova dell'origine) del presente allegato. Questi documenti recano la menzione "cumulo con (nome del paese)".
7. Su richiesta di una repubblica della parte America centrale o dell'Unione europea, i materiali originari del Messico, dei paesi dell'America del Sud o dei paesi caraibici sono considerati materiali originari rispettivamente dell'America centrale o dell'Unione europea quando sono trasformati o incorporati in un prodotto ivi ottenuto.
8. La richiesta è presentata al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine istituito in applicazione dell'articolo 123 del capitolo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo.
9. Perché i prodotti di cui al paragrafo 7 acquisiscano il carattere di prodotti originari, non è necessario che i materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
 - a) la lavorazione o la trasformazione effettuate nell'America centrale o nell'Unione europea consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6;
 - b) i materiali siano originari del Messico, dei paesi dell'America del Sud o dei paesi caraibici, in applicazione di regole di origine identiche a quelle applicabili se tali materiali fossero esportati direttamente nell'Unione europea;
 - c) i materiali siano originari del Messico, dei paesi dell'America del Sud o dei paesi caraibici, in applicazioni di regole di origine identiche a quelle applicabili se tali materiali fossero esportati direttamente nell'America centrale;
 - d) le repubbliche della parte America centrale, l'Unione europea e gli altri paesi interessati abbiano concordato procedure adeguate di cooperazione amministrativa che assicurino la piena applicazione del presente paragrafo nonché la certificazione e la verifica dell'origine dei prodotti.
10. Le parti, di comune accordo, notificano al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine i materiali cui si applicano le disposizioni dei paragrafi da 7 a 12 del presente articolo.
11. Il cumulo di cui ai paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12 del presente articolo può essere applicato purché:
 - a) siano in vigore accordi commerciali preferenziali in conformità all'articolo XXIV del GATT 1994 tra il paese terzo interessato e rispettivamente le

repubbliche della parte America centrale e l'Unione europea. Il cumulo è applicato soltanto tra le parti per le quali sono in vigore tali accordi;

- b) negli accordi di cui alla lettera a) siano contenute disposizioni relative al cumulo equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12 del presente articolo, affinché le disposizioni relative al cumulo siano applicate in modo reciproco tra, rispettivamente, le repubbliche della parte America centrale, l'Unione europea e il paese terzo interessato;
- c) avvisi indicanti l'adempimento delle condizioni necessarie per l'applicazione del cumulo di cui ai paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12 del presente articolo siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle pubblicazioni ufficiali delle repubbliche della parte America centrale e dei paesi terzi interessati, secondo le rispettive procedure.

12. Le parti possono stabilire altre condizioni per l'applicazione dei paragrafi da 7 a 11 del presente articolo.

Articolo 4: Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti nell'Unione europea o nell'America centrale:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e)
 - i) i prodotti della caccia ivi praticata;
 - ii) i prodotti della pesca praticata nelle loro acque interne o entro dodici miglia nautiche misurate dalle coste dell'Unione europea o delle repubbliche della parte America centrale;
 - iii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici vi sono nati o allevati;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare a una distanza superiore a dodici miglia nautiche dalle coste dell'Unione europea o delle repubbliche della parte America centrale dalle loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possano soltanto servire alla ricostruzione o essere utilizzati come rifiuti;

- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le parti detengano i diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti specificati alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" utilizzate al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
- a) immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in una repubblica della parte America centrale secondo la legislazione interna di ciascuna delle parti;
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di una repubblica della parte America centrale;
 - c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o delle repubbliche della parte America centrale; oppure
 - ii) appartengono a società
 - le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in una repubblica della parte America centrale;
 - sono per almeno il 50% di proprietà di uno Stato membro dell'Unione europea o di una repubblica della parte America centrale, di loro enti pubblici o di loro cittadini.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte nei diversi paesi menzionati all'articolo 3 alle condizioni specificate nel presente articolo.

Articolo 5: Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni indicate nell'elenco dell'appendice 2.

Le condizioni di cui sopra stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella loro fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non

gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari che possono essere stati utilizzati nella sua fabbricazione.

2. Nonostante il paragrafo 1, i materiali non originari che, secondo le condizioni indicate nell'elenco, non devono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono tuttavia esserlo, purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento delle percentuali indicate nell'elenco per il valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato per i quali si applica l'appendice 1. Inoltre, il presente paragrafo non si applica ai prodotti interamente ottenuti nelle parti. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 7, la tolleranza prevista dal presente paragrafo si applica anche ai materiali che sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto e per i quali la regola indicata nell'elenco dell'appendice 2 per tale prodotto richiede che siano interamente ottenuti.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6: Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, siano o no soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) le operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscelazione di prodotti anche di specie diverse, la miscelazione dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - o) la macellazione di animali;
 - p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o).
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite su tale prodotto nell'Unione europea o nell'America centrale.

Articolo 7: Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato è quella del prodotto considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione è costituita da un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente allegato.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 del Sistema armonizzato, l'imballaggio sia considerato un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, esso è considerato tale anche ai fini della determinazione dell'origine.

Articolo 8: Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili forniti con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento e sono inclusi nel

loro prezzo o non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9: Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari se tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme se il valore dei prodotti non originari non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10: Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano e non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11: Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate nel titolo II del presente allegato devono essere rispettate senza interruzione nell'Unione europea o nell'America centrale.
2. Le merci originarie esportate dall'Unione europea o dall'America centrale verso un paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che siano fornite alle autorità doganali prove del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
 - b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. Sull'acquisizione del carattere di prodotto originario secondo le condizioni stabilite nel titolo II del presente allegato non incidono le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori delle parti su materiali esportati dall'Unione europea o dall'America centrale e successivamente reimportati, purché:

- a) detti materiali siano interamente ottenuti nell'Unione europea o nell'America centrale o abbiano subito, prima dell'esportazione, lavorazioni o trasformazioni consistenti in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6;
 - b) possa essere dimostrato alle autorità doganali che:
 - i) le merci reimportate sono state ottenute mediante la lavorazione o la trasformazione dei materiali esportati;
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti applicando le disposizioni del presente articolo non è superiore al 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale cui è attribuito il carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni per l'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II del presente allegato non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori delle parti. Tuttavia, se, nell'elenco dell'appendice 2, per determinare il carattere originario del prodotto finale è applicata una regola che fissa un valore massimo per tutti i materiali non originari incorporati, la somma del valore totale dei materiali non originari incorporati nel territorio della parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti applicando le disposizioni del presente articolo non deve superare la percentuale indicata.
 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi che intervengono al di fuori delle parti, compreso il valore dei materiali che vi sono incorporati.
 6. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice 2 o che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo se è applicata la tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
 7. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti del capitolo da 50 a 63 del Sistema armonizzato.
 8. Le lavorazioni o trasformazioni del tipo di quelle oggetto delle disposizioni del presente articolo effettuate al di fuori delle parti sono effettuate nel quadro del regime di perfezionamento passivo o di regimi simili.

Articolo 12: Trasporto diretto

1. Il trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e sono trasportati direttamente dall'una all'altra Parte. Tuttavia, i prodotti possono essere trasportati attraverso altri territori con, all'occorrenza, trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o deposito e non subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

Il trasporto per condotte di prodotti originari può essere effettuato attraverso territori diversi da quelli delle parti.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali della parte importatrice presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla parte esportatrice attraverso il paese di transito; oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
 - iii) le condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
 - c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio che le autorità doganali della parte importatrice considerino soddisfacente.

Articolo 13: Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalle parti e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel territorio di una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché siano fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha spedito detti prodotti dall'Unione europea o da una repubblica della parte America centrale nel paese in cui si è svolta l'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona nel territorio di una parte;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV del presente allegato, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. Se necessario, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica alle esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate

a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, e durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 14: Requisiti generali

1. I prodotti originari dell'Unione europea, all'importazione nell'America centrale, e i prodotti originari dell'America centrale, all'importazione nell'Unione europea, beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione dei seguenti documenti:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'appendice 3; oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione su fattura") apposta dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'appendice 4.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, nei casi di cui all'articolo 24, delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 15: Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni della legislazione interna della parte esportatrice. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va riportata nell'apposita casella senza lasciare righe in bianco. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, deve essere tracciata sotto l'ultima riga della descrizione una linea orizzontale e la parte non riempita deve essere sbarrata.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità pubblica competente della parte esportatrice in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e la conformità agli altri requisiti di cui al presente allegato.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dall'autorità pubblica competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di una repubblica della parte America centrale se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'America centrale e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente allegato.
5. Le autorità pubbliche competenti che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei documenti contabili dell'esportatore⁴ nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Esse si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. In particolare, verificano che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 16: Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure
 - b) sono fornite alle autorità pubbliche competenti prove soddisfacenti del fatto che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori recano la dicitura "rilasciato a posteriori" in una delle seguenti lingue:

⁴ Si precisa che quando nel presente allegato o nelle sue appendici è utilizzato il termine "conti", esso va inteso nel senso di "documenti contabili".

| | |
|----|------------------------------------|
| BG | "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ" |
| ES | "EXPEDIDO A POSTERIORI" |
| CS | "VYSTAVENO DODATEČNE" |
| DA | "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" |
| DE | "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" |
| ET | "TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD" |
| EL | "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" |
| EN | "ISSUED RETROSPECTIVELY" |
| FR | "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" |
| IT | "RILASCIATO A POSTERIORI" |
| LV | "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" |
| LT | "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" |
| HU | "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL" |
| MT | "MAHRUG RETROSPETTIVAMENT" |
| NL | "AFGEGEVEN A POSTERIORI" |
| PL | "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ" |
| PT | "EMITIDO A POSTERIORI" |
| RO | "EMIS A POSTERIORI" |
| SK | "VYDANÉ DODATOČNE" |
| SL | "IZDANO NAKNADNO" |
| FI | "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" |
| SV | "UTFÄRDAT I EFTERHAND" |

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 17: Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che lo avevano rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati recano la dicitura "duplicato" in una delle seguenti lingue:

| | |
|----|------------------|
| BG | "ДУБЛИКАТ" |
| ES | "DUPLICADO" |
| CS | "DUPLIKÁT" |
| DA | "DUPLIKAT" |
| DE | "DUPLIKAT" |
| ET | "DUPLIKAAT" |
| EL | "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" |
| EN | "DUPLICATE" |
| FR | "DUPLICATA" |
| IT | "DUPLICATO" |
| LV | "DUBLIKĀTS" |
| LT | "DUBLIKATAS" |
| HU | "MÁSODLAT" |
| MT | "DUPLIKAT" |
| NL | "DUPLICAAT" |
| PL | "DUPLIKAT" |
| PT | "SEGUNDA VIA" |
| RO | "DUPLICAT" |
| SK | "DUPLIKÁT" |
| SL | "DVOJNIK" |
| FI | "KAKSOISKAPPALE" |
| SV | "DUPLIKAT" |

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 18: Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in una parte, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito da uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove nell'Unione europea o nell'America centrale. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale della parte UE sotto il cui controllo sono posti i prodotti o dalla rispettiva autorità pubblica competente delle repubbliche della parte America centrale.

Articolo 19: Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi l'importo in euro indicato nell'appendice 6 (Importi di cui agli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 24, paragrafo 3 dell'allegato II, concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa).
2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o dell'America centrale e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, oppure stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche riportate in tale appendice e conformemente alle disposizioni della legislazione interna della parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nella parte importatrice entro il termine indicato nell'appendice 5.

Articolo 20: Esportatore autorizzato

1. Le autorità pubbliche competenti della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (nel seguito "esportatore autorizzato") che effettui frequenti spedizioni di prodotti nel quadro del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità pubbliche competenti tutte le garanzie necessarie per la verifica del carattere originario dei prodotti e dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
2. Le autorità pubbliche competenti possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità pubbliche competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità pubbliche competenti controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità pubbliche competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 21: Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4. Conformemente alla legislazione interna della parte importatrice, un trattamento tariffario preferenziale può essere concesso, se del caso, mediante il rimborso dei dazi doganali per un periodo non eccedente quello indicato nell'appendice 5, con decorrenza dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione, su presentazione di una prova dell'origine indicante che le merci importate erano a quella data ammesse a fruire del trattamento tariffario preferenziale.

Articolo 22: Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte. Dette autorità possono chiedere che la

prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 23: Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a) del Sistema armonizzato che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 24: Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare, nel caso di piccole spedizioni o del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori, gli importi in euro indicati nell'appendice 6 (Importi di cui agli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 24, paragrafo 3 dell'allegato II, concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa).

Articolo 25: Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'America centrale e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei suoi documenti contabili o nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte, dove tali documenti sono utilizzati in conformità della legislazione interna;

- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nell'Unione europea o nell'America centrale, rilasciati o compilati in una parte, dove tali documenti sono utilizzati in conformità della legislazione interna;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte in conformità del presente allegato.

Articolo 26: Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
3. L'autorità pubblica competente della parte esportatrice che rilascia un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali della parte importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati; tali documenti possono essere conservati in formato elettronico.

Articolo 27: Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se è debitamente stabilito che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. Errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine non comportano la reiezione del documento se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 28: Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 24, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti sono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o delle repubbliche della parte America centrale equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea o delle repubbliche della parte America centrale interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 24, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dallo Stato membro dell'Unione europea o dalla repubblica della parte America centrale interessati.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Gli importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione agli Stati membri dell'Unione europea e alle repubbliche della parte America centrale interessati.
4. Gli Stati membri dell'Unione europea e le repubbliche della parte America centrale possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% da quello risultante della conversione. Uno Stato membro dell'Unione europea o una repubblica della parte America centrale può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato di associazione su richiesta di una parte. Nel procedere a questa revisione, il comitato di associazione valuta l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei limiti in questione. A tal fine, il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29: Cooperazione amministrativa

1. Le autorità pubbliche competenti delle parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e gli indirizzi delle autorità pubbliche competenti responsabili della verifica di tali certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Per garantire la corretta applicazione del presente allegato, le parti si prestano assistenza reciproca, mediante le rispettive autorità pubbliche competenti o, se del caso, le autorità doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 30: Verifica delle prove dell'origine

1. Le verifiche a posteriori delle prove dell'origine sono effettuate su campioni casuali od ogniqualvolta l'autorità doganale o, se del caso, l'autorità pubblica competente della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, l'autorità doganale o, se del caso, l'autorità pubblica competente della parte importatrice rispediscono alle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. La verifica è effettuata dalle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei documenti contabili dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni relativi all'origine e secondo le procedure previste dalla sua legislazione interna.
4. Se le autorità doganali della parte importatrice decidono di sospendere il trattamento tariffario preferenziale concesso per i prodotti dell'esportatore oggetto della verifica in attesa dei risultati della verifica, offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati della verifica sono comunicati quanto prima alle autorità pubbliche competenti o, se del caso, alle autorità doganali che la hanno richiesta. Nei risultati deve essere indicato chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o dell'America centrale e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente allegato.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali o, se del caso, l'autorità pubblica competente richiedenti escludono dal trattamento preferenziale i prodotti ai quali si riferisce la prova dell'origine oggetto della verifica, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 31: Risoluzione delle controversie

1. Nel caso di controversie insorte in relazione alle procedure di verifica di cui all'articolo 30 che non possono essere risolte tra le autorità che richiedono la verifica e le autorità incaricate di effettuarla, o in relazione all'interpretazione del presente allegato, le richieste di risoluzione di tali controversie sono sottoposte al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine per consultazione e discussione. In ogni caso, le parti conservano i diritti previsti dal meccanismo per la risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
2. In ogni caso, la risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice avviene secondo la legislazione interna di tale parte.

Articolo 32: Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti è passibile di sanzioni.

Articolo 33: Zone franche

1. L'Unione europea e le repubbliche della parte America centrale adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca o in un magazzino doganale situati nel loro territorio conformemente alla loro legislazione interna siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando prodotti originari dell'Unione europea o dell'America centrale sono importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e sono sottoposti a una lavorazione o trasformazione, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato le autorità pubbliche competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 34: Applicazione del presente allegato

1. L'espressione "Unione europea" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'America centrale importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Le repubbliche della parte America centrale riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall'Unione europea e originari di essa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente allegato si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

Articolo 35: Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:
 - a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione:

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, o

che tali prodotti siano originari dell'America centrale o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni consistenti in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6.

- b) prodotti originari dell'America centrale:

- i) i prodotti interamente ottenuti nell'America centrale;
- ii) i prodotti ottenuti nell'America centrale nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione:

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, o

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni consistenti in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le indicazioni "America centrale" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nelle dichiarazioni su fattura. Inoltre, nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'indicazione è apposta nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nelle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36: Modificazioni del presente allegato

Il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni delle appendici del presente allegato.

Articolo 37: Note esplicative

Le parti concordano "note esplicative" riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e l'amministrazione del presente allegato in seno al sottocomitato per le dogane, la facilitazione

degli scambi e le regole d'origine, per raccomandarne l'approvazione da parte del consiglio di associazione.

Articolo 38: Disposizioni transitorie relative ai prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi ai prodotti conformi alle disposizioni del presente allegato che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito nel territorio delle parti oppure in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche, a condizione che vengano presentati alle autorità doganali della parte importatrice, entro quattro mesi da tale data, una prova dell'origine rilasciata a posteriori e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 39: Disposizioni transitorie ai fini del cumulo

Le parti per le quali il presente accordo è entrato in vigore in conformità all'articolo 353 della parte V (Disposizioni generali e finali) possono utilizzare materiali originari delle repubbliche della parte America centrale per le quali l'accordo non è ancora entrato in vigore. L'articolo 3 del presente allegato si applica *mutatis mutandis*.

APPENDICE 1

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ALLEGATO II

NOTA 1:

Nell'elenco dell'appendice 2 sono indicate, per tutti i prodotti, le condizioni richieste perché possano essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato II.

NOTA 2:

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della sottovoce, della voce o del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci corrispondenti in tale sistema alla sottovoce, alla voce o al capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte della sottovoce, della voce o del capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2 Quando nella colonna 1 figurano i numeri di più voci raggruppate, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.
- 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

NOTA 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato II relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella parte UE o nelle repubbliche della parte America centrale.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella parte UE a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma relativa alla voce ex 7224 figurante nell'elenco. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella parte UE. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando in una norma figura l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", possono essere utilizzati i materiali di qualsiasi voce (anche i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa.

Tuttavia, l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." o " Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto" significa che possono essere utilizzati materiali di qualsiasi voce, ad eccezione di quelli la cui designazione è la stessa di quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

- 3.5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1902, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se per questa categoria di articoli è autorizzato soltanto l'uso di filati non originari, non è possibile partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

NOTA 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105,

le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

- 4.3. Nell'elenco, le espressioni "paste tessili", "materiali chimici" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

NOTA 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta
- lana
- peli grossolani di animali
- peli fini di animali
- crine
- cotone
- carta e materiali per la produzione della carta
- lino
- canapa
- iuta e altre fibre tessili liberiane
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali
- filamenti sintetici
- filamenti artificiali

- filamenti conduttori elettrici
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
- altre fibre sintetiche in fiocco
- fibre artificiali in fiocco di viscosa
- altre fibre artificiali in fiocco
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti
- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate fino a un massimo del 10%, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre

naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

NOTA 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tenere conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

NOTA 7:

7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

- k) limitatamente ai prodotti della voce ex 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio "hydrofinishing" o decolorazione);
- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- o) limitatamente ai prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

NOTA 8:

Ai fini dell'articolo 4 dell'allegato II, i prodotti agricoli e orticoli coltivati nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di quella parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

NOTA 9:

Ai fini dell'articolo 6 dell'allegato II, "semplici" designa le attività per le quali non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate per svolgere tali attività. Tuttavia, la semplice miscelazione non comprende la reazione chimica. Per reazione chimica si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

APPENDICE 2

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL

**PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI
PRODOTTO ORIGINARIO**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

| Voce SA | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| Capitolo 01 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| Capitolo 02 | Carne e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| Capitolo 03 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| ex Capitolo 04 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; - i succhi di frutta (tranne i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 05 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole | |
| Sezione II Prodotti vegetali (Capitolo 06-14) Nota alla Sezione II⁵ | | | |
| Capitolo 06 | Piante vive e prodotti della floricoltura | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| Capitolo 07 | Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti | |

⁵ Per le spiegazioni relative ai "prodotti agricoli e orticoli" di cui alla presente sezione, si veda la nota introduttiva 8 dell'appendice 1.

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Capitolo 08 | Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • in cui tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti, • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 09 | Caffè, tè, mate e spezie; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 0902 | Tè, anche aromatizzato | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce | |
| ex 0910 | Miscele di spezie | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce | |
| Capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i prodotti del Capitolo 10 sono interamente ottenuti | |
| ex Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 1101 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 1102 ed ex 1103 | Farina di granturco, semole e semolini di granturco | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, in cui almeno il 50% in peso del granturco della voce 1005 è originario | |
| ex 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 | |

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| | sgranati, della voce 0713 | | |
| Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: <ul style="list-style-type: none"> • mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati • altri | Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 14 | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| ex Capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto in cui tutti i materiali vegetali delle voci 1511 e 1513 utilizzati sono interamente ottenuti | |

| | | | |
|------|---|--|---|
| 1501 | <p>Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grassi di ossa o grassi di cascami • Altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207</p> | • |
| 1502 | <p>Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grassi di ossa o grassi di cascami • Altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti</p> | |
| 1504 | <p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frazioni solide | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504</p> | |

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505 | |
| 1506 | <p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frazioni solide • Altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti</p> | • |
| da 1507 a 1510 | <ul style="list-style-type: none"> • Oli di soia, di arachide e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana • Frazioni solide • Altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1510</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti</p> | |
| 1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | raffinati, ma non modificati chimicamente | sono interamente ottenuti | |
| 1512 | <ul style="list-style-type: none"> oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana Frazioni solide Altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali della voce 1512</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti</p> | |
| 1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti | |
| Da 1514 a 1515 | <ul style="list-style-type: none"> Oli di tung e di oiticica, cera di mirica e cerca del Giappone, frazioni di olio di jojoba oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba Altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci 1514 e 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti</p> | |

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e • tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti; possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507 e 1508 | |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • tutti i materiali dei capitoli 02 e 04 utilizzati sono interamente ottenuti e • tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti; possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507 e 1508 | |
| Capitolo 16 ⁶ | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da animali del capitolo 1, e/o • in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono interamente ottenuti | |

⁶ Cfr. la nota 1 dell'appendice 2A per la voce ex 1604.

| | | | |
|------|--|--|--|
| 1702 | <p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maltosio e fruttosio chimicamente puri • Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti • altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari</p> | |
| 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17, esclusi i materiali della sottovoce 11702 30, utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17, esclusi i materiali della sottovoce 11702 30, utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1901 | <p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estratti di malto • altri | <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 • <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e | <ul style="list-style-type: none"> • |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1902 | <p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi • Contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | <p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e • tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 1903 | <p>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108</p> | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 1006 e 1806, • in cui tutti i materiali del capitolo 11 sono originari, e • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 | |
| ex Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati fagioli neri spezzati della voce ex 0713 | |
| ex 2001 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 2004 ed ex 2005 | Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| | conservate ma non nell'aceto o acido acetico | | |
| 2006 | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole • Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco • altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce in cui il valore di tutti i materiali non originari della voce 1202 utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce in cui il valore di tutti i materiali non originari della voce 1202 utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e | <ul style="list-style-type: none"> • • |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | senza aggiunta di zuccheri, congelate | <ul style="list-style-type: none"> in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e in cui tutto il caffè della voce 0901 utilizzato è interamente ottenuto | |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: <ul style="list-style-type: none"> preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti farina di senapa e senapa preparata | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce</p> | <ul style="list-style-type: none"> |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| ex 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 | |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali non classificati nelle voci 1005, 1007, 1703, 2207 o 2208, e • in cui tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 2208 | <p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati: • altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e dalle voci 1703 o 2207</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, e • in cui tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati sono interamente ottenuti | |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| ex Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 2301 | Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto | |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore di olio d'oliva superiore a 3% | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti | |
| ex 2308 | altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: <ul style="list-style-type: none"> • Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i cereali del capitolo 10 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e lo zucchero, le melasse, la carne o il latte utilizzati sono originari e | |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altre | <ul style="list-style-type: none"> • tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati sono originari, e • tutti i materiali del capitolo 03 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| ex Capitolo 24 | Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti | |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari | |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari | |
| ex Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata | Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia | |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm | |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| | inferiore a 25 cm | | |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm | |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata | |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere utilizzato | |
| ex 2520 | Gessi specificamente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) | |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica | |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti | |
| Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| ex Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 2707 | Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁷ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi | |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁸ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁷ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| | | | |
|------|---|---|--|
| 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁹ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁰ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁸ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

⁹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

¹⁰ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

| | | | |
|------|--|---|--|
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹¹ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹² o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

¹¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹² Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹³ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2805 | "Mischmetall" | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹³ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| | | | |
|---------|--|--|---|
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |
| ex 2840 | Perborato di sodio | Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
| ex 2852 | <ul style="list-style-type: none"> • Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi • Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici • Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli dell voci 3002 o 3006; materiali di riferimento | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2909 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | certificati | | |
| ex Capitolo 29 | Prodotti chimici organici; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁴ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁵ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

¹⁴ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| | | | |
|---------|--|---|--|
| ex 2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
| ex 2932 | <p>- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p>• Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

¹⁵

Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
| 2934 | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2939 | Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3001 | Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce | |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| | altrove | | |
| 3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce | |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e della voce 3003 | |
| ex 3006 | <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo • Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: • di plastica | <p>L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁵</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • in tessuto | <p>Fabbricazione a partire da¹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali • fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, <p>non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>o</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiali chimici o paste tessili | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi per stomia | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotti</p> | |
| ex Capitolo 31 | Concimi, esclusi: | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 3105 | <p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

¹⁶ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • nitrato di sodio • calciocianamide • solfato di potassio • solfato di potassio e di magnesio | | |
| ex Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ¹⁷ | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹⁷

La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| ex Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" diverso ¹⁸ di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹⁸ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

| | | | |
|---------|---|---|--|
| | gesso; eccetto: | | |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁹ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate: <ul style="list-style-type: none"> • a base di paraffina, di cere di petrolio, di minerali bituminosi o di residui paraffinici • altre | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • gli oli idrogenati aventi il carattere di cere della voce 1516, • gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere di cere della voce 3823, e • i materiali della voce 3404 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹⁹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| | | Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3505 | <p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <p>- Eteri ed esteri di amidi e fecole</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701 | <p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altre | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci da 3701 a 3704 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | <ul style="list-style-type: none"> • Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre 30%, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3806 | Gomme-esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrami di legno) | Distillazione di catrami di legno | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | | |
| 3811 | <p>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi • altri | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 3812 | Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 3821 | Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 3822 | <p>Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 3823 | <p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione • Alcoli grassi industriali | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823</p> | |
| 3824 | <p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i seguenti prodotti della presente voce: <p>-- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| | |
|---|--|
| <p>da prodotti resinosi naturali</p> <p>-- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>-- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p> <p>-- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali</p> <p>-- Scambiatori di ioni</p> <p>-- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p> <p>-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>-- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>-- Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>-- Oli di flemma e olio di Dippel</p> <p>-- Miscela di sali aventi differenti anioni</p> <p>-- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o</p> | <p>prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
|---|--|

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | di tessuto <ul style="list-style-type: none"> • altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero • altri | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto²⁰ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

²⁰ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| ex 3907 | <ul style="list-style-type: none"> • Copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) • Poliestere | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto²²</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p> | |
| 3912 | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie | Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3916 a 3919 | Semilavorati e lavori di materie plastiche | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

²² Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| 3920 ²³ | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 3921 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 4012 | Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: • Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme | Rigenerazione di coperture usate | |

²³ Cfr. la nota 2 dell'appendice 2A per la voce 3920.

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| | <p>piene e semipiene</p> <ul style="list-style-type: none"> • altro | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 | |
| ex 4017 | Lavori di gomma indurita | Produzione a partire da gomma indurita | |
| ex Capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini | |
| da 4104 a 4106 | Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 4107, 4112 e 4113 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 | |
| ex 4114 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| | budella | | |
| ex Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 4302 | <p>Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavole, croci e manufatti simili • altro | <p>Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate</p> <p>Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite</p> | |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 | |
| ex Capitolo 44 | Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 4403 | Legno squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato | |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, | Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| | assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa | | |
| ex 4409 | <p>Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • levigato o incollato con giunture a spina • Liste e modanature | <p>Levigatura o incollatura con giunture a spina</p> <p>Fabbricazione di liste o modanature</p> | |
| da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste o modanature | |
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato | |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato | |
| ex 4418 | <ul style="list-style-type: none"> • Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno | |

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| | • Liste e modanature | Fabbricazione di liste o modanature | |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409 | |
| ex Capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 4503 | Lavori di sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501 | |
| Capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 48 ²⁴ | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47 | |
| 4816 | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non | Fabbricazione: | |

²⁴ Cfr. la nota 3 dell'appendice 2A per le voci 4810, ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 ed ex 4823

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| | illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | <ul style="list-style-type: none"> • in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47 | |
| ex Capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli | |

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| | auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | delle voci 4909 e 4911 | |
| 4910 | <p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone • altri | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911</p> | |
| ex Capitolo 50 | Seta; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta | |
| da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | <p>Fabbricazione a partire da²⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, • altre fibre naturali, non | |

²⁵

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | <p>cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5007 | <p>Tessuti di seta o di cascami di seta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenenti fili di gomma • altri | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici²⁶</p> <p>Fabbricazione a partire da²⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco, • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati</p> | |

²⁶

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁷

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | | non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Fabbricazione a partire da ²⁸ : <ul style="list-style-type: none"> • seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, • fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: <ul style="list-style-type: none"> • contenenti fili di gomma • altri | Fabbricazione a partire da filati semplici ²⁹ Fabbricazione a partire da ³⁰ : <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco, • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure | |

²⁸ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁰ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| ex Capitolo 52 | Cotone; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| da 5204 a 5207 | Filati di cotone | <p>Fabbricazione a partire da³¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, • fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5208 a 5212 | <p>Tessuti di cotone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ³² | |

³¹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altri | <p>Fabbricazione a partire da³³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco, • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| ex Capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | <p>Fabbricazione a partire da³⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, | |

³³

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁴

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5309 a 5311 | <p>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenenti fili di gomma • altri | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici³⁵</p> <p>Fabbricazione a partire da³⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco, • filati di iuta, • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità</p> | |

³⁵

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁶

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | | dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da ³⁷ : <ul style="list-style-type: none"> • seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, • fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: <ul style="list-style-type: none"> • contenenti fili di gomma • altri | Fabbricazione a partire da filati semplici ³⁸ Fabbricazione a partire da ³⁹ : | |

³⁷ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁸ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
- sostanze chimiche o paste tessili, oppure
- carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili | |
| da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da ⁴⁰ : <ul style="list-style-type: none"> • seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, • fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: <ul style="list-style-type: none"> - contenenti fili di gomma - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici ⁴¹ Fabbricazione a partire da ⁴² : <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco, • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • carta o | |

⁴⁰ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴¹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | | <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| ex Capitolo 56 | <p>Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:</p> | <p>Fabbricazione a partire da⁴³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco, • fibre naturali, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5602 | <p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltri all'ago | <p>Fabbricazione a partire da⁴⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, oppure • sostanze chimiche o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i filati di polipropilene della voce 5402, • le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, | |

⁴³

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁴

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|------|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altri | <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da⁴⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, • fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure • sostanze chimiche o paste tessili | |
| 5604 | <p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili • altri | <p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da⁴⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure | |

⁴⁵ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | <p>Fabbricazione a partire da⁴⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" | <p>Fabbricazione a partire da⁴⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, • sostanze chimiche o paste tessili, oppure • materiali per la fabbricazione della carta | |
| Capitolo 57 | <p>Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di feltro all'ago | <p>Fabbricazione a partire da⁴⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, oppure • sostanze chimiche o paste tessili <p>Tuttavia:</p> | |

⁴⁶

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁷

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁸

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁹

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • di altri feltri | <ul style="list-style-type: none"> • i filati di polipropilene della voce 5402, • le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure • i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> <p>Fabbricazione a partire da⁵⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure • sostanze chimiche o paste tessili |
|---|--|

⁵⁰

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altri | <p>Fabbricazione a partire da⁵¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco o di iuta, • filati di filamenti sintetici o artificiali, • fibre naturali, oppure • fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> | |
| ex Capitolo 58 | <p>Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma • altri | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici⁵²</p> <p>Fabbricazione a partire da⁵³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure • sostanze chimiche o paste tessili <p>o</p> | |

⁵¹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵³ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|------|---|--|--|
| | | <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 5805 | <p>Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> | |
| 5810 | <p>Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p> | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e; • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati | |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: <ul style="list-style-type: none"> • contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili • altre | Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili | |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati ⁵⁴ | |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: <ul style="list-style-type: none"> • Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie • altri | <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da⁵⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco, • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure • sostanze chimiche o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni</p> | |

⁵⁴

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁵

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 5906 | <p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoffe a maglia • Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili • altri | <p>Fabbricazione a partire da⁵⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure • sostanze chimiche o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> | |

⁵⁶ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: • Reticelle ad incandescenza impregnate • altro | Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali: • Dischi e corone per lucidare, diversi da | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>quelli di feltro della voce 5911</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 | <p>da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da⁵⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> -- filati di politetrafluoroetilene⁵⁸, -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, -- monofilati di politetrafluoroetilene⁵⁹, -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammid e), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici⁶⁰, -- monofilamenti di copoliestere di un poliesteri, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, | |
|--|---|---|--|

⁵⁷ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁸ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁵⁹ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁶⁰ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altri | <p>-- fibre naturali,</p> <p>-- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure</p> <p>-- sostanze chimiche o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da⁶¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • filati di cocco, • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure • sostanze chimiche o paste tessili | |
| Capitolo 60 | Stoffe a maglia | <p>Fabbricazione a partire da⁶²:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure • sostanze chimiche o paste tessili | |
| Capitolo 61 ⁶³ | <p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottenuti riunendo, mediante cucitura o | <p>Fabbricazione a partire da filati^{64 65}</p> | |

⁶¹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶³ Cfr. la nota 4 dell'appendice 2A per sottovoci specifiche del capitolo 61.

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p> <ul style="list-style-type: none"> • altri | <p>Fabbricazione a partire da ⁶⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure • sostanze chimiche o paste tessili | |
| ex Capitolo 62 ⁶⁷ | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: | Fabbricazione a partire da filati ^{68 69} | |
| ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 | Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati | <p>Fabbricazione a partire da filati ⁷⁰</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷¹</p> | |

⁶⁴ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁶ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁷ Cfr. la nota 4 dell'appendice 2A per sottovoci specifiche del capitolo 62.

⁶⁸ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5..

⁶⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁰ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| ex 6210 ed ex 6216 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati ⁷² o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷³ | |
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: • ricamati • altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{74 75} o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷⁶ Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{77 78} o | |

⁷² Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁴ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁷ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | <p>Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 6217 | <p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricamati | <p>Fabbricazione a partire da filati⁷⁹</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁸⁰</p> | |

⁷⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁰ Cfr. la nota introduttiva 6.

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato • Fodere interno collo e polsi, tagliate • altri | <p>Fabbricazione a partire da filati⁸¹</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁸²</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da filati⁸³</p> | |
| ex Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| da 6301 a 6304 | <p>Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in feltro, non tessuti | <p>Fabbricazione a partire da⁸⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, oppure • sostanze chimiche o paste tessili | |

⁸¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸² Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁴ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|------|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altri: -- ricamati | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi^{85 86}</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -- altri | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi^{87 88}</p> | |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | <p>Fabbricazione a partire da⁸⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, • fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure • sostanze chimiche o paste tessili | |
| 6306 | <p>Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non di tessuti | <p>Fabbricazione a partire da^{90 91}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre naturali, oppure | |

⁸⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁶ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁸ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| | | | |
|------|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altro | <ul style="list-style-type: none"> • sostanze chimiche o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi^{92 93}</p> | |
| 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |

⁹⁰ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁹¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁹² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁹³ Cfr. la nota introduttiva 6.

| | | | |
|------|--|--|--|
| 6401 | <p>Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • con valore in dogana superiore a 10 euro • con valore in dogana inferiore o uguale a 10 euro | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406</p> | |
|------|--|--|--|

| | | | |
|------|---|--|--|
| 6402 | <p>Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica</p> <ul style="list-style-type: none"> • con valore in dogana superiore a 8 euro • con valore in dogana inferiore o uguale a 8 euro | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406</p> | |
| 6403 | <p>Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale</p> <ul style="list-style-type: none"> • con valore in dogana superiore a 24 euro • con valore in dogana inferiore o uguale a 24 euro | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406</p> | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 6404 | <p>Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili</p> <ul style="list-style-type: none"> • con valore in dogana superiore a 13 euro • con valore in dogana inferiore o uguale a 13 euro | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406</p> | |
| 6405 | <p>Altre calzature</p> <ul style="list-style-type: none"> • con valore in dogana superiore a 9 euro • con valore in dogana inferiore o uguale a 9 euro | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406</p> | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁹⁴ | |
| ex Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁹⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 6802 | Marmo, travertino e alabastro | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e dalla voce 2515 | |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata | |
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce | |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) | |
| Capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 7003, ex 7004 ex 7005 | ed Vetro con strato non riflettente | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 7006 | <p>Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII⁹⁵ • altro | <p>Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001</p> | |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |

⁹⁵ SEMII: Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

| | | | |
|------|--|---|--|
| 7010 | <p>Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 7013 | <p>Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> • stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure • lana di vetro | |
| ex Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 7101 | Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 | Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate | |
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: <ul style="list-style-type: none"> • greggi | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 <p>o</p> Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 <p>o</p> Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Semilavorati o in polvere | 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi | |
| ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi | |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206 | |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207 | |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 | |
| ex 7218 91 e ex | Semiprodotti | Fabbricazione a partire da | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 7218 99 | | materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7218 10 | |
| da 7219 a 7222 | Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotto della voce 7218 | |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218 | |
| 7224 90 | Semiprodotto | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 7205 o 7224 10 | |
| da 7225 a 7228 | Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotto delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 | |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224 | |
| ex Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | |

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 | |
| ex 7307 | Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 | |
| ex 7315 | Catene antisdrucchiolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 74 | Rame e lavori di rame; eccetto: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio: <ul style="list-style-type: none"> • Rame raffinato • Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame | |
| 7404 | Cascami ed avanzi di rame | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 7405 | Leghe madri di rame | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 7413 | Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. | |
| ex Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 7501 a 7503 | Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|--------------------|--|---|--|
| ex Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>o</p> <p>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio</p> | |
| 7602 | Cascami ed avanzi di alluminio | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 7607 ⁹⁶ | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e dalla voce 7606 | |

⁹⁶ Cfr. la nota 5 dell'appendice 2A per la sottovoce 7607.20.

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| 7610 e 7614 | Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni; trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 7616 | Lavori di alluminio diversi da garze, tele metalliche, griglie, reti (comprese le tele continue o senza fine), di fili di alluminio e lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio; e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato | | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| ex Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo; eccetto: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7801 | Piombo greggio: <ul style="list-style-type: none"> • Piombo raffinato • altri | Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati | |
| 7802 | Cascami ed avanzi di piombo | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati | |
| 7902 | Cascami ed avanzi di zinco | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| ex Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati | |
| 8002 e 8007 | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: <ul style="list-style-type: none"> • altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie • altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, escluse le voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni | |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni | |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni | |
| ex Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8306 | Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| ex Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8401 | Elementi combustibili nucleari | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 ed ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, escluse le voci 8403 e 8404 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |
| 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |
| ex 8413 | Pompe volumetriche rotative | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. | |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| ex 8419 | Macchine per le industrie del legno, delle paste per carta e della carta o dei cartoni | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: <ul style="list-style-type: none"> • Rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|---------|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altri | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8430 | <p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve</p> | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 8431 | <p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai rulli compressori</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p> | |
| 8439 | <p>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone</p> | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8443 | Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: <ul style="list-style-type: none"> • Macchine per cucire unicamente con punto | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali | |

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------------------|
| | <p>annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg col motore</p> <ul style="list-style-type: none"> • altre | <p>utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e • il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, macchine e loro parti e accessori delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 8469 a 8472 | Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a | Fabbricazione: | Fabbricazione in cui il valore di |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) | <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| <p>ex 8486</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori • Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori • Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori • Strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente, loro parti e accessori | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
|----------------|---|---|--|

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Forme, per formare ad iniezione o per compressione • Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8487 | <p>Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| ex Capitolo 85 | <p>Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:</p> | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 8501 | Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8504 | Unità per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8506 | Pile e batterie di pile elettriche | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8510 | Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8516 | Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| ex 8517 | Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8519 | Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8522 | Parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | <p>riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521</p> | <p>di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 8523 | <ul style="list-style-type: none"> • Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, esclusi i prodotti del capitolo 37, non registrati • Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, esclusi i prodotti del capitolo 37, registrati | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 • Schede di prossimità e "carte intelligenti" con due o più circuiti integrati elettronici | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
|--|---|---|---|

| | | | |
|------|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • "Carte intelligenti" con un circuito integrato elettronico | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>o</p> <p>Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato nell'articolo 3</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8525 | <p>Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali</p> | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8528 | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8529 | <p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altre | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8531 | <p>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8535 | <p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V</p> | <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8536 | <ul style="list-style-type: none"> • Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V</p> <ul style="list-style-type: none"> • connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche: <p>-- di materie plastiche</p> <p>-- di ceramica</p> <p>-- di rame</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
|--|---|---|---|

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8541 | Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8542 | Circuiti integrati elettronici: <ul style="list-style-type: none"> • Circuiti integrati monolitici | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>o</p> <p>Operazione di diffusione</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|--------------------|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo • altri | <p>durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato nell'articolo 3</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8544 ⁹⁷ | <p>Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |

⁹⁷ Cfr. la nota 6 dell'appendice 2A per le sottovoci 8544.30, 8544.42, 8544.49 e 8544.60

| | | | |
|------|---|---|--|
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo: <ul style="list-style-type: none"> • Microassiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • altri | <ul style="list-style-type: none"> • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car") | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 8715 | Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 88 | Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8804 | Rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi: | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9014 | Altri strumenti e apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9017 | Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9018 | Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: | | |

| | | | |
|------|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera • altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9028 | <p>Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parti e accessori • altri | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9029 | Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | | |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 91 | Orologeria, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 9105 | Svegliate, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui : <ul style="list-style-type: none"> • il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 9112 | Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: <ul style="list-style-type: none"> • di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi • altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 92 | Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| | prefabbricate; esclusi: | | |
| ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ² | <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore del tessuto non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e • tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 e 9403 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| | esclusi: | | |
| ex 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9506 | Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf | |
| ex Capitolo 96 | Lavori diversi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto | |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | calzature o degli indumenti | qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e • in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 9608 91 e 9608 99 | |
| 9609 | Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce | |
| 9612 | Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | <ul style="list-style-type: none"> in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9613 | Accendini tascabili, a gas, ricaricabili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbizzi | |
| Capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

APPENDICE 2 A

ADDENDUM ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Per i prodotti di seguito menzionati possono applicarsi anche le regole di origine seguenti, anziché le regole indicate nell'appendice 2 (elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui sono sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) per determinare se un prodotto è originario dell'America centrale.
2. Se a un prodotto si applica una regola di origine soggetta a contingenti, la prova dell'origine per tale prodotto contiene la dicitura: "Prodotto originario ai sensi dell'appendice 2A dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di 'prodotti originari' e i metodi di cooperazione amministrativa)".
3. Le repubbliche della parte America centrale concordano una distribuzione dei contingenti regionali indicati nelle note 1 e 2 e il pertinente contingente di cui alla nota 6 della presente appendice e in base ad essa ogni repubblica della parte America centrale rilascia i certificati di esportazione corrispondenti.
4. I contingenti stabiliti alle note 4 e 5 e il pertinente contingente di cui alla nota 6 sono gestiti dalla Commissione europea in base alla distribuzione per paese stabilita nella

presente appendice e all'assegnazione interna effettuata da ciascuna repubblica della parte America centrale⁹⁸.

5. Le importazioni a titolo dei contingenti indicati nella presente appendice sono subordinate alla presentazione di un certificato di esportazione rilasciato in conformità alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dall'autorità competente della repubblica della parte America centrale interessata.
6. Le modalità di applicazione delle disposizioni della presente appendice sono definite congiuntamente dalle parti. La Commissione europea adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto di tali disposizioni.

NOTA 1

1. Per i prodotti della voce ex 1604 (Tonni, palamiti e boniti (*Sarda spp.*)) esportati dall'America centrale nell'Unione europea, i materiali del capitolo 03 originari del Cile o del Messico secondo le regole di origine applicabili come se tali materiali fossero direttamente esportati nell'Unione europea, possono essere utilizzati per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Sei mesi prima della scadenza di questo periodo triennale, le parti tengono consultazioni per esaminare la disponibilità delle procedure amministrative necessarie per applicare il cumulo di cui all'articolo 7, paragrafo 7, dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) della parte IV del presente accordo.

Inoltre, per questi prodotti esportati dall'America centrale nell'Unione europea il valore fissato all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato II non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2. Per i prodotti della voce ex 1604 (lombi di tonno) la seguente regola conferisce l'origine alle merci esportate dall'America centrale nell'Unione europea entro il contingente annuo di 4000 tonnellate metriche:

Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 03

NOTA 2

Per i prodotti della voce 3920 (Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie) la seguente regola conferisce l'origine alle merci esportate dall'America centrale nell'Unione europea entro il contingente annuo di 5000 tonnellate metriche:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce

⁹⁸ Ove l'entrata in vigore dell'accordo corrisponda ad una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, la quantità del contingente sarà fissata su base proporzionale per il resto di detto anno.

NOTA 3

Per i prodotti delle voci 4810, ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 ed ex 4823 le seguenti regole conferiscono l'origine nel caso di un aumento superiore allo 0 per cento dei dazi consolidati dell'OMC applicabili a questi prodotti:

| Voce SA | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario | |
|---------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 4810 | Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato | Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce | |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 4816 | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto | |

NOTA 4

1. Le seguenti regole conferiscono l'origine per i prodotti dei capitoli 61 e 62 entro i seguenti contingenti annui per paese:

- a) Per i prodotti della voce 6115 (Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

Questa regola conferisce l'origine alle merci esportate dall'America centrale nell'Unione europea entro i seguenti contingenti annui per paese:

| Paese | Unità (paia) |
|-------------|--------------|
| Costa Rica | 4.000.000 |
| El Salvador | 2.500.000 |
| Honduras | 7.000.000 |
| Panama | 1.500.000 |

- b) Per i prodotti dei capitoli 61 e 62 specificati alla presente lettera e alle lettere c) e d):

Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

Questa regola conferisce l'origine alle merci esportate dall'America centrale nell'Unione europea entro i seguenti contingenti annui per paese:

| Paese | Unità | | | | | |
|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Anno 1 (entrata in vigore) | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Dall'anno 6 |
| Costa Rica | 7.000.000 | 7.630.000 | 8.260.000 | 8.890.000 | 9.520.000 | 10.150.000 |
| El Salvador | 9.000.000 | 10.157.500 | 11.315.000 | 12.472.500 | 13.630.000 | 14.787.500 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Guatemala | 7.000.000 | 7.630.000 | 8.260.000 | 8.890.000 | 9.520.000 | 10.150.000 |
| Honduras | 54.750.000 | 59.130.000 | 63.510.000 | 67.890.000 | 72.270.000 | 76.650.000 |
| Nicaragua | 8.750.000 | 9.537.500 | 10.325.000 | 11.112.500 | 11.900.000 | 12.687.500 |
| Panama | 3.500.000 | 3.815.000 | 4.130.000 | 4.445.000 | 4.760.000 | 5.075.000 |
| Total | 90.000.000 | 97.900.000 | 105.800.000 | 113.700.000 | 121.600.000 | 129.500.000 |

c) Le quantità indicate al paragrafo 1, lettera b) saranno ripartite come indicato nelle seguenti tabelle per Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panama:

| COSTA RICA | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| SA | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Dall'anno 6 |
| Totale unità/anno | 7.000.000 | 7.630.000 | 8.260.000 | 8.890.000 | 9.520.000 | 10.150.000 |
| 610343 | 200.000 | 218.000 | 236.000 | 254.000 | 272.000 | 290.000 |
| 610510 | 600.000 | 654.000 | 708.000 | 762.000 | 816.000 | 870.000 |
| 610590 | 120.000 | 130.800 | 141.600 | 152.400 | 163.200 | 174.000 |
| 610610 | 450.000 | 490.500 | 531.000 | 571.500 | 612.000 | 652.500 |
| 610711 | 235.000 | 256.150 | 277.300 | 298.450 | 319.600 | 340.750 |
| 610719 | 70.000 | 76.300 | 82.600 | 88.900 | 95.200 | 101.500 |
| 610821 | 47.000 | 51.230 | 55.460 | 59.690 | 63.920 | 68.150 |
| 610822 | 25.000 | 27.250 | 29.500 | 31.750 | 34.000 | 36.250 |
| 610910 | 1.860.000 | 2.027.400 | 2.194.800 | 2.362.200 | 2.529.600 | 2.697.000 |
| 611120 | 200.000 | 218.000 | 236.000 | 254.000 | 272.000 | 290.000 |
| 611241 | 50.000 | 54.500 | 59.000 | 63.500 | 68.000 | 72.500 |
| 611430 | 30.000 | 32.700 | 35.400 | 38.100 | 40.800 | 43.500 |
| 611780 | 20.000 | 21.800 | 23.600 | 25.400 | 27.200 | 29.000 |
| 620113 | 8.000 | 8.720 | 9.440 | 10.160 | 10.880 | 11.600 |
| 620213 | 15.000 | 16.350 | 17.700 | 19.050 | 20.400 | 21.750 |
| 620311 | 350.000 | 381.500 | 413.000 | 444.500 | 476.000 | 507.500 |
| 620312 | 350.000 | 381.500 | 413.000 | 444.500 | 476.000 | 507.500 |
| 620331 | 175.000 | 190.750 | 206.500 | 222.250 | 238.000 | 253.750 |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 620333 | 265.000 | 288.850 | 312.700 | 336.550 | 360.400 | 384.250 |
| 620341 | 500.000 | 545.000 | 590.000 | 635.000 | 680.000 | 725.000 |
| 620343 | 520.000 | 566.800 | 613.600 | 660.400 | 707.200 | 754.000 |
| 620431 | 175.000 | 190.750 | 206.500 | 222.250 | 238.000 | 253.750 |
| 620433 | 165.000 | 179.850 | 194.700 | 209.550 | 224.400 | 239.250 |
| 620453 | 30.000 | 32.700 | 35.400 | 38.100 | 40.800 | 43.500 |
| 620461 | 70.000 | 76.300 | 82.600 | 88.900 | 95.200 | 101.500 |
| 620463 | 280.000 | 305.200 | 330.400 | 355.600 | 380.800 | 406.000 |
| 621133 | 45.000 | 49.050 | 53.100 | 57.150 | 61.200 | 65.250 |
| 621143 | 45.000 | 49.050 | 53.100 | 57.150 | 61.200 | 65.250 |
| 621210 | 100.000 | 109.000 | 118.000 | 127.000 | 136.000 | 145.000 |

| GUATEMALA | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| SA | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Dall'anno 6 |
| Totale unità/anno | 7.000.000 | 7.630.000 | 8.260.000 | 8.890.000 | 9.520.000 | 10.150.000 |
| 610462 | 1.050.000 | 1.144.500 | 1.239.000 | 1.333.500 | 1.428.000 | 1.522.500 |
| 610520 | 3.500.000 | 3.815.000 | 4.130.000 | 4.445.000 | 4.760.000 | 5.075.000 |
| 620342 | 1.050.000 | 1.144.500 | 1.239.000 | 1.333.500 | 1.428.000 | 1.522.500 |
| 620343 | 700.000 | 763.000 | 826.000 | 889.000 | 952.000 | 1.015.000 |
| 620462 | 700.000 | 763.000 | 826.000 | 889.000 | 952.000 | 1.015.000 |

| HONDURAS | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| SA | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Dall'anno 6 |
| Totale unità/anno | 54.750.000 | 59.130.000 | 63.510.000 | 67.890.000 | 72.270.000 | 76.650.000 |
| 620520 | 11.000.000 | 11.880.000 | 12.760.000 | 13.640.000 | 14.520.000 | 15.400.000 |
| 620530 | 13.750.000 | 14.850.000 | 15.950.000 | 17.050.000 | 18.150.000 | 19.250.000 |
| 620590 | 1.000.000 | 1.080.000 | 1.160.000 | 1.240.000 | 1.320.000 | 1.400.000 |
| 620630 | 10.000.000 | 10.800.000 | 11.600.000 | 12.400.000 | 13.200.000 | 14.000.000 |

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 620640 | 13.000.000 | 14.040.000 | 15.080.000 | 16.120.000 | 17.160.000 | 18.200.000 |
| 620690 | 1.000.000 | 1.080.000 | 1.160.000 | 1.240.000 | 1.320.000 | 1.400.000 |
| 621210 | 5.000.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |

| PANAMA | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| SA | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Dall'anno 6 |
| Totale unità/anno | 3.500.000 | 3.815.000 | 4.130.000 | 4.445.000 | 4.760.000 | 5.075.000 |
| 610322 | 40.000 | 43.600 | 47.200 | 50.800 | 54.400 | 58.000 |
| 610422 | 40.000 | 43.600 | 47.200 | 50.800 | 54.400 | 58.000 |
| 610610 | 140.000 | 152.600 | 165.200 | 177.800 | 190.400 | 203.000 |
| 610821 | 770.000 | 839.300 | 908.600 | 977.900 | 1.047.200 | 1.116.500 |
| 610910 | 1.100.000 | 1.199.000 | 1.298.000 | 1.397.000 | 1.496.000 | 1.595.000 |
| 611020 | 800.000 | 872.000 | 944.000 | 1.016.000 | 1.088.000 | 1.160.000 |
| 611120 | 50.000 | 54.500 | 59.000 | 63.500 | 68.000 | 72.500 |
| 620322 | 10.000 | 10.900 | 11.800 | 12.700 | 13.600 | 14.500 |
| 620342 | 200.000 | 218.000 | 236.000 | 254.000 | 272.000 | 290.000 |
| 620343 | 100.000 | 109.000 | 118.000 | 127.000 | 136.000 | 145.000 |
| 620520 | 100.000 | 109.000 | 118.000 | 127.000 | 136.000 | 145.000 |
| 620630 | 100.000 | 109.000 | 118.000 | 127.000 | 136.000 | 145.000 |
| 620920 | 50.000 | 54.500 | 59.000 | 63.500 | 68.000 | 72.500 |

Su richiesta di una repubblica della parte America centrale e con l'accordo della parte Unione europea, le quantità annue assegnate a ogni sottovoce dei capitoli 61 e 62 indicata possono essere modificate.

- d) Le quantità indicate al paragrafo 1, lettera b), saranno ripartite per El Salvador e Nicaragua come indicato nelle seguenti tabelle. El Salvador e Nicaragua possono ripartire tali quantità tra le sottovoci indicate nelle seguenti tabelle entro i limiti massimi indicati per ciascuna sottovoce.

| EL SALVADOR | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| SA | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Dall'anno 6 |

| Totale unità/anno (contingente annuo complessivo, limite massimo per sottovoce) | 9.000.000 | 10.157.500 | 11.315.000 | 12.472.500 | 13.630.000 | 14.787.500 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 610220 | 495.000 | 534.600 | 574.200 | 613.800 | 653.400 | 693.000 |
| 610230 | 770.000 | 831.600 | 893.200 | 954.800 | 1.016.400 | 1.078.000 |
| 610422 | 220.000 | 237.600 | 255.200 | 272.800 | 290.400 | 308.000 |
| 610442 | 220.000 | 237.600 | 255.200 | 272.800 | 290.400 | 308.000 |
| 610443 | 440.000 | 475.200 | 510.400 | 545.600 | 580.800 | 616.000 |
| 610444 | 220.000 | 237.600 | 255.200 | 272.800 | 290.400 | 308.000 |
| 610462 | 990.000 | 1.069.200 | 1.148.400 | 1.227.600 | 1.306.800 | 1.386.000 |
| 610463 | 330.000 | 356.400 | 382.800 | 409.200 | 435.600 | 462.000 |
| 620212 | 220.000 | 237.600 | 255.200 | 272.800 | 290.400 | 308.000 |
| 620213 | 550.000 | 594.000 | 638.000 | 682.000 | 726.000 | 770.000 |
| 620292 | 220.000 | 237.600 | 255.200 | 272.800 | 290.400 | 308.000 |
| 620293 | 330.000 | 356.400 | 382.800 | 409.200 | 435.600 | 462.000 |
| 620342 | 550.000 | 594.000 | 638.000 | 682.000 | 726.000 | 770.000 |
| 620520 | 825.000 | 891.000 | 957.000 | 1.023.000 | 1.089.000 | 1.155.000 |
| 620530 | 1.100.000 | 1.188.000 | 1.276.000 | 1.364.000 | 1.452.000 | 1.540.000 |
| 620711 | 550.000 | 594.000 | 638.000 | 682.000 | 726.000 | 770.000 |
| 620719 | 440.000 | 475.200 | 510.400 | 545.600 | 580.800 | 616.000 |
| 620721 | 800.000 | 864.000 | 928.000 | 992.000 | 1.056.000 | 1.120.000 |
| 620722 | 550.000 | 594.000 | 638.000 | 682.000 | 726.000 | 770.000 |
| 620791 | 385.000 | 415.800 | 446.600 | 477.400 | 508.200 | 539.000 |
| 620799 | 220.000 | 237.600 | 255.200 | 272.800 | 290.400 | 308.000 |
| 620821 | 220.000 | 237.600 | 255.200 | 272.800 | 290.400 | 308.000 |
| 620822 | 440.000 | 475.200 | 510.400 | 545.600 | 580.800 | 616.000 |
| 620891 | 660.000 | 712.800 | 765.600 | 818.400 | 871.200 | 924.000 |

| | | | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 620892 | 275.000 | 297.000 | 319.000 | 341.000 | 363.000 | 385.000 |
| 621210 | 990.000 | 1.069.200 | 1.148.400 | 1.227.600 | 1.306.800 | 1.386.000 |

| NICARAGUA | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| SA | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Dall'anno 6 |
| T Totale unità/anno (contingente annuo complessivo, limite massimo per sottovoce) | 8.750.000 | 9.537.500 | 10.325.000 | 11.112.500 | 11.900.000 | 12.687.500 |
| 610423 | 50.000 | 54.000 | 58.000 | 62.000 | 66.000 | 70.000 |
| 610442 | 195.000 | 210.600 | 226.200 | 241.800 | 257.400 | 273.000 |
| 610443 | 75.000 | 81.000 | 87.000 | 93.000 | 99.000 | 105.000 |
| 610453 | 30.000 | 32.400 | 34.800 | 37.200 | 39.600 | 42.000 |
| 610463 | 300.000 | 324.000 | 348.000 | 372.000 | 396.000 | 420.000 |
| 610510 | 770.000 | 831.600 | 893.200 | 954.800 | 1.016.400 | 1.078.000 |
| 610610 | 590.000 | 637.200 | 684.400 | 731.600 | 778.800 | 826.000 |
| 610620 | 400.000 | 432.000 | 464.000 | 496.000 | 528.000 | 560.000 |
| 610711 | 3.590.000 | 3.877.200 | 4.164.400 | 4.451.600 | 4.738.800 | 5.026.000 |
| 610712 | 530.000 | 572.400 | 614.800 | 657.200 | 699.600 | 742.000 |
| 610822 | 2.780.000 | 3.002.400 | 3.224.800 | 3.447.200 | 3.669.600 | 3.892.000 |
| 610910 | 3.890.000 | 4.201.200 | 4.512.400 | 4.823.600 | 5.134.800 | 5.446.000 |
| 610990 | 1.000.000 | 1.080.000 | 1.160.000 | 1.240.000 | 1.320.000 | 1.400.000 |
| 620323 | 50.000 | 54.000 | 58.000 | 62.000 | 66.000 | 70.000 |
| 620342 | 1.000.000 | 1.080.000 | 1.160.000 | 1.240.000 | 1.320.000 | 1.400.000 |
| 620343 | 470.000 | 507.600 | 545.200 | 582.800 | 620.400 | 658.000 |
| 620443 | 245.000 | 264.600 | 284.200 | 303.800 | 323.400 | 343.000 |
| 620444 | 140.000 | 151.200 | 162.400 | 173.600 | 184.800 | 196.000 |
| 620462 | 1.370.000 | 1.479.600 | 1.589.200 | 1.698.800 | 1.808.400 | 1.918.000 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 620463 | 350.000 | 378.000 | 406.000 | 434.000 | 462.000 | 490.000 |
| 620520 | 330.000 | 356.400 | 382.800 | 409.200 | 435.600 | 462.000 |
| 620711 | 365.000 | 394.200 | 423.400 | 452.600 | 481.800 | 511.000 |
| 620719 | 55.000 | 59.400 | 63.800 | 68.200 | 72.600 | 77.000 |
| 620721 | 95.000 | 102.600 | 110.200 | 117.800 | 125.400 | 133.000 |
| 620722 | 20.000 | 21.600 | 23.200 | 24.800 | 26.400 | 28.000 |
| 620791 | 160.000 | 172.800 | 185.600 | 198.400 | 211.200 | 224.000 |
| 620821 | 100.000 | 108.000 | 116.000 | 124.000 | 132.000 | 140.000 |
| 620822 | 90.000 | 97.200 | 104.400 | 111.600 | 118.800 | 126.000 |
| 620891 | 10.000 | 10.800 | 11.600 | 12.400 | 13.200 | 14.000 |
| 620892 | 10.000 | 10.800 | 11.600 | 12.400 | 13.200 | 14.000 |
| 621210 | 30.000 | 32.400 | 34.800 | 37.200 | 39.600 | 42.000 |
| 621220 | 500.000 | 540.000 | 580.000 | 620.000 | 660.000 | 700.000 |
| 621230 | 20.000 | 21.600 | 23.200 | 24.800 | 26.400 | 28.000 |
| 621290 | 1.000.000 | 1.080.000 | 1.160.000 | 1.240.000 | 1.320.000 | 1.400.000 |

2. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera b), le parti rivedono il sistema dei contingenti, in particolare per quanto riguarda le quantità e la loro ripartizione. Le parti valutano la possibilità di concordare nuovi tassi annui di aumento per gli anni successivi e la loro ripartizione tra i prodotti dei capitoli 61 e 62.

NOTA 5

Per i prodotti della sottovoce 7607 20 (Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto), su supporto), la seguente regola conferisce l'origine alle merci esportate da El Salvador nella parte Unione europea entro un contingente annuo di 1000 tonnellate metriche:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce

NOTA 6

Per i prodotti delle voci 8544 30 (Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto); 8544 42 (Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1000 V: muniti di pezzi di congiunzione); 8544 49 (Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1000 V: altri) e 8544 60 (Altri conduttori elettrici, per tensioni

superiori a 1000 V) la seguente regola conferisce l'origine alle merci esportate dall'America centrale nella parte Unione europea entro il contingente annuo di 20000 tonnellate metriche:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce

Questa regola conferisce l'origine alle merci esportate dall'America centrale nell'Unione europea entro i seguenti contingenti annui:

| Paese | Tonnellate metriche |
|------------------|----------------------------|
| Honduras | 8000 |
| America centrale | 12000 |

APPENDICE 3

MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DI DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle repubbliche della parte America centrale possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

| | |
|---|--|
| <p>11. VISTO DELL'AUTORITÀ PUBBLICA COMPETENTE O DELL'AUTORITÀ DOGANALE*</p> <p><i>Dichiarazione certificata conforme</i></p> <p>Documento d'esportazione¹⁰⁰</p> <p>Modellon. del</p> <p>Autorità pubblica competente o ufficio doganale.....</p> <p>Paese o territorio in cui è rilasciato il Timbro certificato</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Luogo e data</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p> | <p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato.</p> <p>Luogo e data</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p> |
|---|--|

¹⁰⁰ Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

| | |
|--|---|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'autorità pubblica competente o dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>.....</p> <p>(1) Contrassegnare con una X la casella utile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità competenti o dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE
MERCİ**

| | | |
|---|--|---|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR.1 N. A 000.000 | |
| | Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | |
| 8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli¹⁰¹; descrizione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |

¹⁰¹ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi¹⁰²:

.....
.....

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

APPENDICE 4

DICHIARAZIONE SU FATTURA

Disposizioni specifiche per la compilazione della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, è compilata utilizzando una delle versioni linguistiche e in conformità alle disposizioni della legislazione interna del paese esportatore. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello. La dichiarazione su fattura è redatta secondo le indicazioni fornite nelle note a piè di pagina. Non è necessario riprodurre le note a piè di pagina.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № ... от митница или от друг компетентен държавен орган⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ...⁽²⁾ преференциален произход.

¹⁰² Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad pública competente n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... ⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... ⁽²⁾ sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs or competent public authority authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽²⁾.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité publique compétente n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità pubblica competente n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybės institucijos liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾ vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ...) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak⁽²⁾.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliet fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. ...⁽¹⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente n.º ...⁽¹⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo .

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. __.⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande __ ursprung⁽²⁾

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

-
- ⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- ⁽²⁾ Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 34 dell'allegato II, l'esportatore è tenuto a indicarli chiaramente, mediante la sigla "CM", nel documento su cui è apposta la dichiarazione.
- ⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.
- ⁽⁴⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 5, dell'allegato II. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

APPENDICE 5

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA O PER IL RIMBORSO DEI DAZI DI CUI AGLI ARTICOLI 19, PARAGRAFO 6, E 21, PARAGRAFO 4, DELL'ALLEGATO II, CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E I METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Per la parte Unione europea, due anni.
2. Per le repubbliche della parte America centrale, un anno.

APPENDICE 6

IMPORTI DI CUI AGLI ARTICOLI 19, PARAGRAFO 1, LETTERA B), E 21, PARAGRAFO 3, DELL'ALLEGATO II, CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E I METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II, una dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata da ogni esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore non supera 6.000 EUR.

ESENZIONI DALLA PROVA DELL'ORIGINE

Il valore totale dei prodotti indicati nell'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato II non supera 500 EUR nel caso di piccole spedizioni o 1.200 EUR nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.